TRIBUNALE DI MATERA

SEGRETERIA-PRESIDENZA

Tel.0835/343224-225-226

N. 1899 PROT. Matera, 13 luglio 2017

Risposta a nota n.

OGGETTO: Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità – art.54 D.Lgs 27/2000 e D.M. 26/3/2001 – art.165 C.P. artt.186 co.9 bis e 87 co.8 bis CdS.

Al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale	MATERA
AL Sig.Presidente della sezione penale	SEDE
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati	MATERA
All'Ufficio Esecuzione Penale Esterna Via Dei Mille	POTENZA
Funzionari area penale:	
Sig.ra Bruna Carbellano	
Sig.ra Filomena Liuzzi	
Sig.ra Maria Carlucci	SEDE
Giudice di Pace	IRSINA
Giudice di Pace	MATERA
Giudice di Pace	PISTICCI
Giudice di Pace	TRICARICO
Sig.ra Luisa Lacanna	SEDE
(per la pubblicazione sul sito)	

Per quanto di rispettiva competenza, in allegato rimetto copia della convenzione tra il Tribunale di Matera e la Caritas Diocesana di Matera-Irsina sottoscritta in data 12 luglio 2017.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(dr.ssa Filomena PERRONE)

TRIBUNALE DI MATERA

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, e N. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

L'anno 2017 il giorno 12 del mese di luglio, in Matera nei locali del Tribunale, tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. Giorgio Pica Presidente del Tribunale di Matera, giusta la delega di cui in premessa e la Caritas Diocesana di Matera-Irsina nella persona del Direttore, Prof.ssa Anna Maria Cammisa

Premesso

Che a norma dell'art. 54 del D.Lvo 28 Agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

• che l'art. 2 della Legge 145 del 2004, nel modificare l'art.165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4, e 6) del D.Lgs 274/2000 e relative convenzioni;

• che in base all'art. 73 comma 5 bis d.p.r. 309 del 1990, inserito dall'art. 4 bis, comma 1 lett.g) del DL. 30 Dicembre 2005, n.272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

• che l'art. 224 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 Febbraio 2006, n.102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del predetto codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

• che gli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del D. Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificati dalla Legge 29.07.2010 n.120, prevedono che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

• che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 Marzo 2001, emanato a norma dell'art.54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono

presenti le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati nell'arti, comma 1, del citato Decreto Ministeriale, presso i quali;

• che il Ministero della Giustizia con l'atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

• che la Caritas Diocesana di Matera-Irsina rientra fra gli enti presso i quali potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

Ciò detto, le parti suddette

Convengono:

Art.1

Attività da svolgere

1. La Caritas Diocesana di Matera-Irsina consente l'ospitalità in utilizzo per un numero massimo contemporaneo di n. 2 (due) persone condannate alla pena dei lavori di pubblica utilità (di seguito indicati con "assegnati"), ai sensi dell'art.54 del Decreto Legislativo citato in premessa, affinché questi prestino presso l'Ente la loro attività non retribuita in favore della collettività.
2. Detta attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, consiste in lavori da svolgere, dal lunedì alla domenica di ciascuna settimana aventi ad oggetto le attività proprie della Caritas Diocesana (Centro di Accoglienza, Mensa, Centri di distribuzione, raccolta eccedenze alimentari e vestiario).

Art.2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Ai sensi dell'art. 186 c. 9 bis e 187 c. 8 bis, il Giudice, con decreto di condanna o con sentenza, incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna, di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, attività sulla quale l'Ufficio riferisce periodicamente al Giudice.

Art.3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

1. La Caritas Diocesana di Matera-Irsina individua nel **Direttore** e suoi eventuali delegati, le persone incaricate alla gestione della presente convenzione, nonché di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
2, L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

presenti le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati nell'arti, comma 1, del citato Decreto Ministeriale, presso i quali;

• che il Ministero della Giustizia con l'atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

• che la Caritas Diocesana di Matera-Irsina rientra fra gli enti presso i quali potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

Ciò detto, le parti suddette

Convengono:

Art.1

Attività da svolgere

1. La Caritas Diocesana di Matera-Irsina consente l'ospitalità in utilizzo per un numero massimo contemporaneo di n. 2 (due) persone condannate alla pena dei lavori di pubblica utilità (di seguito indicati con "assegnati"), ai sensi dell'art.54 del Decreto Legislativo citato in premessa, affinché questi prestino presso l'Ente la loro attività non retribuita in favore della collettività.
2. Detta attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, consiste in lavori da svolgere, dal lunedì alla domenica di ciascuna settimana aventi ad oggetto le attività proprie della Caritas Diocesana (Centro di Accoglienza, Mensa, Centri di distribuzione, raccolta eccedenze alimentari e vestiario).

Art.2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Ai sensi dell'art. 186 c. 9 bis e 187 c. 8 bis, il Giudice, con decreto di condanna o con sentenza, incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna, di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, attività sulla quale l'Ufficio riferisce periodicamente al Giudice.

Art.3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

1. La Caritas Diocesana di Matera-Irsina individua nel **Direttore** e suoi eventuali delegati, le persone incaricate alla gestione della presente convenzione, nonché di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
2, L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Modalità di trattamento

1. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la Caritas si impegna ad assicurare il rispetto delle norme, e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale degli assegnati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
2. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
3. La Caritas si impegna altresì in termini che gli assegnati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

1. E' fatto divieto alla Caritas Diocesana di Matera-Irsina di corrispondere agli assegnati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
2. E' obbligatoria ed è a carico della Caritas, per l'attività in parola ed a valere per gli assegnati, solo l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché quella relativa alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6

Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati ai sensi dell'art.3 della presente convenzione, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione da inviare al Giudice dell'esecuzione penale che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
In caso di inottemperanza di tali disposizioni, i soggetti incaricati di coordinare l'attività inoltreranno una comunicazione al Giudice dell'Esecuzione penale ed al P.M..

Art. 7

Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune.

Art. 8

Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata salvo diversa comunicazione da parte di uno dei contraenti da trasmettere all'altra parte almeno tre mesi prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Matera, lì 12.7.2017

Per il Ministero della Giustizia
il Presidente del Tribunale di Matera
dott. Giorgio Pica

TRIBUNALE DI MATERA

Per la Caritas Diocesana di Matera-Irsina
Il Direttore
prof.ssa Anna Maria Cammisa

CARITAS DIOCESANA MATERA IRSINA

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata salvo diversa comunicazione da parte di uno dei contraenti da trasmettere all'altra parte almeno tre mesi prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Matera, lì 12.7.2017

Per il Ministero della Giustizia
il Presidente del Tribunale di Matera
dott. Giorgio Pica

TRIBUNALE DI MATERA

Per la Caritas Diocesana di Matera-Irsina
Il Direttore
Prof.ssa Anna Maria Cammisa

CARITAS DIOCESANA MATERA IRSINA